

Delibera n° 1284

Estratto del processo verbale della seduta del
20 agosto 2021

oggetto:

DL 10/2021, ART 5 - RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA NAZIONALE STIPULATO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, FEDERFARMA, ASSOFARM E FARMACIEUNITE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTO il d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*, il quale, al comma 1 dell'art. 5, rubricato *“Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”* dispone che: *“Il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni”*;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2, del d.l. n. 105/2021 dispone che *“Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3”*;

VISTA la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, la quale, all'art. 1, comma 418, prevede che *“I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”*;

CONSTATATO che l'art. 9, comma 1, lett. d), del d.l. n. 52 del 22 aprile 2021 recante *“Certificazioni verdi COVID-19”* definisce *“test antigenico rapido: il test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute”*;

RICHIAMATO il d.lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009 recante *“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 11 della L. n. 69 del 18 giugno 2009”*, il quale definisce nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, le quali propongono alle persone, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;

VISTO l'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 recante la *“Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali”*, in relazione al rapporto del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie pubbliche e private;

CONSIDERATO che l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, reso esecutivo con l'emanazione del D.P.R. n. 371 dell'8 luglio 1998 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private), all'art. 2, comma 3, dispone che saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dall'art. 8, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 502/1992, modalità differenziate di erogazione delle prestazioni, nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzate al miglioramento dell'assistenza;

PRESO ATTO del Protocollo d'intesa del 5 agosto 2021 stipulato tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite (di seguito il Protocollo d'intesa nazionale);

CONSIDERATO che il Protocollo d'intesa nazionale appena richiamato, nelle more della ulteriore ed indispensabile implementazione della campagna di vaccinazione, e al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura eccezionale e temporanea funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, ha definito i costi e stabilito le priorità di somministrazione dei test antigenici rapidi in favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;

CONSTATATO che il protocollo d'intesa nazionale garantisce fino al 30 settembre 2021 la somministrazione da parte delle farmacie convenzionate dei test antigenici rapidi secondo i criteri di priorità e di contribuzione alla spesa ivi definiti;

RICHIAMATO il protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza Covid-19 del 2 febbraio 2021, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e Federfarma, Assofarm e Farmacieunite (di seguito il protocollo regionale), ratificato con Delibera n. 188 del 12 febbraio 2021 e allegato alla stessa;

CONSIDERATO che il protocollo regionale prevedeva quale costo complessivo del test, comprensivo di tutto il materiale di consumo idoneo per l'effettuazione del test antigenico rapido e della prestazione da parte del personale sanitario dedicato, un importo non superiore a € 26,00;

PRESO ATTO che il protocollo regionale ha previsto la possibilità di procedere a una revisione concertata dello stesso qualora, come successo, fossero intervenute nuove norme e/o disposizioni regionali e/o nazionali incidenti sul suo contenuto;

VISTO il protocollo nazionale che, nell'ottica di un contenimento dei prezzi, ha stabilito la remunerazione complessiva di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito, comprensivo dei costi di approvvigionamento, del materiale di consumo occorrente, degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio connesso alla esecuzione della prestazione, compreso l'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;

PRESO ATTO del decreto del Direttore Centrale salute n. 2083/SPS del 10 agosto 2021 con cui si è disposta, nelle more delle operazioni di modifica concertata del protocollo regionale, l'immediata applicazione, fino al 30 settembre 2021, del protocollo d'intesa nazionale e, parimenti, la contestuale sospensione del protocollo regionale per i motivi nello stesso esposti a cui si rinvia;

RITENUTA la necessità di recepire immediatamente il Protocollo stipulato a livello nazionale, *ut supra* richiamato, e che dello stesso venga data attuazione in considerazione dei motivi esposti nel decreto del Direttore Centrale salute n. 2083/SPS del 10 agosto 2021 e dei relativi vantaggi economici per l'utenza e minori costi per la Regione;

VISTA la legge regionale del 6 agosto 2021, n. 13, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", in particolare ai commi dal 12 al 17, dell'art. 8, con cui sono stanziati risorse regionali per l'abbattimento dei costi dei tamponi per le categorie di beneficiari e finalità indicate nella norma stessa;

DATO ATTO che dall'attuazione della norma regionale *ut supra* richiamata, la Regione parteciperà per le categorie indicate nella norma all'abbattimento ulteriore del costo della prestazione siccome prevista nel Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto sopra richiamato;

TUTTO ciò premesso e considerato, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità la Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto e recepire il Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto 2021 stipulato tra il Ministero della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite, ai sensi dell'art. 5

del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, che viene allegato al presente provvedimento (Allegato 1) con conseguente sua immediata applicazione sul territorio regionale;

2. di dare attuazione al Protocollo di cui al punto 1 e di prendere atto del decreto del Direttore Centrale salute n. 2083/SPS del 10 agosto 2021, che viene allegato al presente provvedimento (Allegato 2);
3. di disporre la sospensione del Protocollo allegato alla DGR 188/2021 nonché di apportare allo stesso in maniera concertata le ulteriori eventuali modifiche che si rendano necessarie in recepimento di ulteriori norme regionali o nazionali che dovessero intervenire nel merito;
4. di disporre che, in attuazione della norma regionale contenuta nell'articolo 8, commi 12 e 13, della legge regionale del 6 agosto 2021, n. 13, recante "*Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26*", la Regione Friuli Venezia Giulia assuma a proprio intero carico la quota di compartecipazione prevista nel Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto 2021 rimasta a carico di minori e altri cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia in possesso della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2 rilasciata secondo le modalità stabilite dalla circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria del 4 agosto 2021 n. 35309;
5. di dare mandato alla Direzione competente di procedere, ai sensi dell'art. 8, comma 14, della l.r. n. 13/2021, all'applicazione di un'ulteriore misura di abbattimento, pari a Euro 3,00 (tre), a carico dell'Amministrazione Regionale della quota di contribuzione alla spesa disposta dal Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto 2021 a carico dell'utente minore di età tra i 12 e i 18 anni, che non sia in possesso della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2;
6. di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione;
7. di applicare per l'attuazione di quanto sopra disposto la copertura finanziaria disposta dal comma 17 dell'articolo 8 della l.r. n. 13/2021.
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE